

**AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TAR SU
COMUNE DI CARIATI
E, p.c. AL SINDACO di CARIATI
A SO.GE.FI.L. Riscossioni Spa
CARIATI**

Cariati, li _____

Oggetto: Annullamento in autotutela dell' Avviso di accertamento TAR SU

**N° _____ emesso da So.ge.fi.l. Riscossione Concessionaria del
servizio tributi del Comune di Cariati in materia di Tarsu
anni _____ -**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ Il _____ e residente in

_____ alla Via _____

C.F. _____;

PREMESSO

**Che in data _____ al ricorrente è stato notificato l'Avviso di
accertamento per rettifica d'ufficio, emesso da So.Ge.FI.L. in qualità di
concessionaria del servizio tributi del Comune di Cariati, per imposta dovuta in
materia di Tarsu per gli anni _____ con il quale si richiede il pagamento
Tarsu per gli anni indicati per un importo complessivo, compreso di interessi di
mora, di € _____ ;**

RICORRE

**Avverso il predetto Avviso di accertamento e ne chiede l'annullamento, in
autotutela, per i seguenti motivi:
Con l'avviso impugnato si è proceduto alla rettifica d'ufficio delle superfici e degli
importi richiedendo il pagamento della maggiore tarsu accertata per gli anni**

_____;

- a) l'avviso di accertamento impugnato E' NULLO perché non sottoscritto dal funzionario comunale responsabile del tributo (Tarsu); L'art. 74 del D.Lgs. 507/1993 testualmente recita :
“ Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.”
- b) l'avviso di accertamento impugnato, con richiesta di pagamento, E' Nullo perché la riscossione della TARSU a mezzo del concessionario della riscossione deve avvenire a mezzo ruolo, formato ed approvato dal funzionario responsabile di cui al citato art. 74, così come testualmente recita l'art. 72 del D.Lgs 507/93:
“ 1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi,...
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali”.
- c) l'avviso di accertamento impugnato fondato (motivazione testuale)
“sulla base delle informazioni agli atti d'ufficio, nonché delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 70 del D,Lgs n. 507/93; si procede alla rettifica d'ufficio con il conseguente recupero dell'imposta dovuta e si notifica al contribuente in indirizzo”
E' NULLO perché carente di motivazione e comunque in palese violazione dell'art. 3 della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa con la negazione, peraltro, dei principi sanciti nello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare quelli previsti dall'art. 7 dello Statuto approvato con Legge 212/200. I fantomatici atti e i citati provvedimenti, in base ai quali si è proceduto all'accertamento in rettifica, non essendo allegati all'avviso di accertamento, non sono conosciuti, né conoscibili da parte del sottoscritto contribuente.

Tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

**L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA dell'impugnato provvedimento, previa formale
diffida alla SO.GE.FI.L. ad astenersi dal compimento di provvedimenti che, quali atti
autoritativi amministrativi, incidono sulla sfera giuridico-patrimoniale del
contribuente senza averne alcuna legittimazione.**
